

PROVINCIA DI TERAMO
REGOLAMENTO “PROVINCIA ETICA”

TITOLO I – CAMPO D’APPLICAZIONE

Articolo 1

Definizione dell’eletto

Ai fini del presente Codice, il termine “eletto” designa qualsiasi responsabile politico che eserciti un mandato locale *a valenza provinciale* conferitogli mediante elezione primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione o nomina a funzioni esecutive da parte del consiglio *provinciale/giunta provinciale*).

Articolo 2

Definizione delle funzioni

Ai fini del presente Codice, il termine "funzioni" designa il mandato conferito tramite elezione primaria o secondaria e l’insieme delle funzioni esercitate dall’eletto in virtù di detto mandato primario o secondario.

Articolo 3

Oggetto del Codice

L’oggetto di questo codice consiste nello specificare norme di comportamento che le/gli elette/i sono *impegnate/i* osservare nello svolgimento delle loro funzioni e nell’informare le/i cittadine/i circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi dalle/gli elette/i.

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI

Articolo 4

Primato della legge e dell’interesse generale

Le/gli elette/i seggono in virtù della legge e debbono in qualunque momento agire conformemente ad essa.

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’eletta/o persegue l’interesse generale e non il proprio interesse personale diretto o indiretto, o l’interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 5

Obiettivi dell’esercizio del mandato

L’eletta/o garantisce un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni.

Articolo 6

Esercizio del mandato

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’eletta/o rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico.

Si astiene dall’incitare o dal concorrere e si oppone alla violazione dei principi *indicati* nel presente titolo, da parte di qualsiasi altro incaricato politico o dipendente pubblico nell’esercizio delle sue funzioni.

TITOLO III – OBBLIGHI SPECIFICI

Capitolo 1 - Accesso alla funzione

Articolo 7

Regole in materia di campagna elettorale

La campagna elettorale della/del candidata/o è volta a diffondere e a spiegare il programma politico della/del candidata/o stessa/o.

Ella/egli si astiene dall'ottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento.

In particolare, si astiene dal cercare di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o con le minacce, con la manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati della votazione, nonché con la concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi.

Capitolo 2 - Esercizio della funzione

Articolo 8

Clientelismo

L'eletta/o si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 9

Esercizio di competenze a proprio vantaggio

L'eletta/o si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative connesse con la sua carica in vista del proprio interesse particolare personale diretto o indiretto. *L'eletta/o, si impegna a non accettare incarichi professionali e consulenze per conto dell'Ente ove svolge la funzione. Per quelli preesistenti all'elezione, quando non costituiscono reali motivi di incompatibilità e se non pregiudizievoli all'imparzialità della funzione, per il superiore interesse pubblico, per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, possono essere portati a definizione nel rispetto delle leggi dello statuto e del presente regolamento.*

Articolo 10

Conflitto d'interesse

Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un esame da parte del consiglio o di un organo esecutivo, l'eletta/o s'impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e della votazione.

L'eletta/o si astiene dal prender parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 11

Cumulo

L'eletta/o, così come definito all'art. 1, si sottopone a qualsiasi regolamentazione in vigore volta a disciplinare il cumulo dei mandati politici.

L'eletta/o si astiene dall'esercitare altri incarichi politici che le/gli impediscano di esercitare il proprio mandato.

L'eletta/o si astiene dall'esercitare cariche, professioni, mandati o incarichi che suppongono un controllo sulle sue funzioni di eletta/o o che, secondo le sue funzioni di eletta/o, avrebbe il compito di controllare.

Articolo 12

Esercizio delle competenze discrezionali

Nell'esercizio delle sue competenze discrezionali, l'eletta/o si astiene dal concedersi un vantaggio personale diretto o indiretto, o dal concedere un vantaggio a una persona o a un gruppo di persone, allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto. Integra alla sua decisione una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi che hanno determinato la sua decisione, e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.

In assenza di regolamentazione, la sua motivazione comprende gli elementi che dimostrano il carattere proporzionato, equo e conforme all'interesse generale della sua decisione.

Articolo 13

Divieto di corruzione

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletta/o si astiene da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione attiva o passiva, quale definito nella regolamentazione penale nazionale o internazionale vigente.

Articolo 14

Rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria

L'eletta/o s'impegna a rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria, garanzia della buona gestione del pubblico denaro, così com'è definita dalla legislazione nazionale pertinente in vigore.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletta/o si astiene da ogni atto destinato a deviare dal loro scopo i fondi e/o le sovvenzioni pubbliche. Si astiene da qualsiasi azione il cui obiettivo consista nell'utilizzare a scopi personali diretti o indiretti fondi e/o sovvenzioni pubbliche.

Capitolo 3 - Cessazione di funzioni

Articolo 15

Divieto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'eletta/o si astiene dal prendere provvedimenti che assicurino a sé, ai suoi parenti e affini sino al quarto grado incluso, un vantaggio personale e/o professionale: in seno a entità pubbliche o private che si trovino sotto il suo controllo durante l'esercizio delle sue funzioni; in seno a entità pubbliche o private con le quali abbia rapporti contrattuali durante l'esercizio delle sue funzioni; in seno a entità pubbliche o private che siano create durante l'esercizio delle sue funzioni e in virtù di esse.

TITOLO IV – MEZZI DI CONTROLLO

Capitolo 1- Accesso alla carica

Articolo 16

Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali

Nell'ambito della sua campagna elettorale, la/il candidata/o limita l'ammontare delle sue spese elettorali in maniera proporzionata e ragionevole.

Attua tutti i provvedimenti imposti dalla regolamentazione in vigore volti a render pubblica l'origine e l'importo degli introiti utilizzati durante la campagna elettorale, nonché la natura e

l'importo delle sue spese. In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Dichiara se è stata/o condannata/o con sentenza definitiva per fatti di responsabilità amministrativa.

Capitolo 2 - Esercizio della funzione

Articolo 17

Dichiarazione d'interessi

L'eletta/o attua diligentemente ogni provvedimento imposto dalla regolamentazione in vigore volto a render pubblico o a controllare i suoi interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le funzioni e professioni che esercita o l'evoluzione della sua situazione patrimoniale. In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Si impegna a comunicare eventuali ragioni di conflitto di interessi tra l'incarico ricoperto e la professione esercitata e dichiara di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di parenti e affini sino al quarto grado.

Articolo 18

Rispetto dei controlli interni ed esterni

L'eletta/o nell'esercizio delle sue funzioni, si astiene dall'ostacolare l'esercizio di un controllo motivato e trasparente dell'esercizio delle sue funzioni da parte delle autorità di controllo interno o esterno competenti.

Attua diligentemente le decisioni esecutorie o definitive di queste autorità. La motivazione delle decisioni o degli atti che sono sottoposti a queste autorità di controllo si accompagna alla menzione espressa dell'esistenza di detti controlli e alla precisa identificazione delle autorità competenti a svolgerli.

TITOLO V – RAPPORTI CON I CITTADINI

Articolo 19

Pubblicità e motivazione delle decisioni

L'eletta/o è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della popolazione locale nel suo complesso.

L'eletta/o abbina ogni decisione di fare o di non fare – *positiva o negativa in genere* - ad una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi su cui si basa, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.

Risponde diligentemente a qualsiasi richiesta procedente dai cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile.

Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, dell'esercizio delle sue competenze e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.

Si impegna a mantenere costanti rapporti con il territorio del suo collegio elettorale e con quello della provincia.

Si impegna a promuovere comportamenti politicamente ed eticamente corretti all'interno della pubblica amministrazione, ispirati a principi di trasparenza, favorendo quindi l'accesso alle informazioni da parte delle/dei cittadine/i.

TITOLO VI – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

Articolo 20

Assunzione del personale

L'eletta/o, nei limiti della propria competenza, s'impegna ad impedire ogni reclutamento di personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e/o a scopi diversi dai bisogni del servizio. In caso di reclutamento o di promozione del personale, l'eletta/o prende una decisione obiettiva, motivata e diligente.

Articolo 21

Rispetto della missione dell'amministrazione

Nel contesto dell'esercizio delle sue funzioni, l'eletta/o rispetta la missione affidata all'amministrazione di cui è responsabile, senza pregiudizio dell'esercizio legittimo del suo potere gerarchico.

Si astiene dal chiedere o dall'esigere da parte di un pubblico dipendente l'esecuzione di qualsiasi atto o qualsiasi astensione da cui possa derivarle/gli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che permetta un vantaggio a persone o a gruppi di persone allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Articolo 22

Valorizzazione della missione dell'amministrazione

Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni, l'eletta/o fa in modo di valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione.

Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del loro personale.

TITOLO VII – RAPPORTI CON I MASS MEDIA

Articolo 23

Rapporti con i mass media

L'eletta/o risponde in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi richiesta d'informazione da parte dei mass media per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni confidenziali o di informazioni circa la vita privata dell'eletta/o o di un terzo.

Incoraggia e sviluppa ogni misura che vada a favore della diffusione presso i mass media di informazioni sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.

TITOLO VIII – INFORMAZIONE, DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Articolo 24

Diffusione del Codice presso gli eletti

L'eletta/o s'impegna ad aver letto e capito l'insieme delle disposizioni del presente Codice come pure le regolamentazioni cui fa riferimento e dichiara di avere la volontà di lasciarsi guidare dalle disposizioni del Codice.

Articolo 25

Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti e i mass media

Incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti di cui si assume la responsabilità, presso i cittadini ed i mass media.

TITOLO IX – CONDOTTA DURANTE I LAVORI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI ONORIFICENZA ETICA E FINANZA ETICA

Articolo 26

Comportamento nell'espletamento della funzione presso gli organismi istituzionali

L'eletta/o durante i lavori del Consiglio provinciale si comporta in maniera da privilegiare l'interesse generale e il buon funzionamento dell'Assemblea.

Prima di intervenire nella discussione, l'eletta/o attende che il Presidente gli conceda la parola nel rispetto dell'ordine di prenotazione degli interventi. Quest'ultimi devono svolgersi nel massimo rispetto dell'Assemblea e del suo Presidente, nonché, dei singoli colleghi, rispettando il pensiero e l'opinione altrui.

Sono deprecabili le frasi irraguardose o che, comunque, ledono l'onorabilità e la rispettabilità sia dei presenti in aula che degli assenti, nonché, dell'Istituzione consiliare nella sua funzione. E' biasimevole riferire fatti o circostanze non veritiere o esagerarne i contenuti che in qualche maniera pregiudicano l'attività dell'Organo. Analoghi principi valgono per il buon funzionamento di tutti gli organismi istituzionali della Provincia.

Articolo 27

Finanza etica e Banca etica

La Provincia di Teramo bandisce ogni forma di speculazione e di profitto al di fuori delle regole di mercato per una piena attuazione della giustizia commutativa.

La Provincia di Teramo, anche per le società da essa partecipate, disapprova qualunque speculazione finanziaria. La Provincia, sostiene e riserva particolare attenzione ai valori e principi ispiratori di finanza etica, impegnata ad aiutare il mondo no profit e l'economia solidale, la cooperazione sociale, la cooperazione internazionale, la tutela dell'ambiente, la società civile.

Per le finalità di cui al precedente capoverso la Provincia dichiara di aderire a Banca Etica.

Articolo 28

La giornata dell'Etica e commissione speciale provincia etica

Il Consiglio Provinciale al fine di diffondere il rispetto dell'etica nella vita sociale che si sviluppa quotidianamente in ambito provinciale, istituisce un premio – IL VALORE DELL'ETICA – per i cittadini, associazioni, enti, aziende che si distinguono nei diversi settori di attività, per comportamenti e azioni di grande valore etico.

Il riconoscimento avviene all'interno di una GIORNATA DELL'ETICA, organizzata dal Consiglio provinciale.

Le modalità di attribuzione del premio – IL VALORE DELL'ETICA – vengono demandate ad un apposito regolamento.

Il regolamento, allo scopo di conseguire gli effetti prefigurati, si ispira ai seguenti principi:

- SOSTENIBILITA', per un'economia al servizio dell'ambiente e della qualità dello sviluppo;

- RESPONSABILITA' SOCIALE, per porre al centro della politica i diritti della persona e il welfare;
- SOLIDARIETA', con i cittadini più deboli e con gli altri popoli del mondo.

Sin da ora per le finalità di cui al presente codice è istituita all'interno del Consiglio provinciale LA COMMISSIONE SPECIALE PROVINCIA ETICA. Per la nomina e il funzionamento della commissione si rinvia al titolo V del Regolamento che disciplina l'attività del Consiglio provinciale. Quest'ultimo si intende modificato e integrato con le previsioni del presente codice.

Articolo 29

Norma di rinvio

Nell'intento di garantire il perseguimento della correttezza dell'azione amministrativa, intesa come strumento di tutela dei cittadini, la Commissione Speciale Provincia Etica si impegna, altresì, ad elaborare, previa consultazione e confronto con la Conferenza dei Dirigenti, un codice di autodisciplina per questi ultimi.

Il codice dovrà perseguire quali obiettivi principali l'ulteriore snellimento burocratico dell'Ente ed il miglioramento della offerta e della fruizione dei servizi da parte dei cittadini, contribuendo così a ridurre in maniera significativa le distanze tra amministratori ed amministrati.